



PARERE MOTIVATO
n. 22 del 12 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 97 al P.R.G. "Variante Verde bandi 2017 e 2018". Comune di Mogliano Veneto (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 Febbraio 2019 prot. n.57486;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mogliano Veneto con nota acquisita al protocollo regionale al n.498693 del 06.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per la Variante Parziale n. 97 al P.R.G. "Variante Verde bandi 2017 e 2018";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.16 del 2.01.19 assunto al prot. reg. al n.1039 del 2.01.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.1857 del 9.01.19 assunto al prot. reg. al n.7379 del 9.01.19 di ARPAV;
- Parere n.865 del 14.01.19 assunto al prot. reg. al n.15414 del 15.01.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.16166 del 28.01.19 assunto al prot. reg. al n.37690 del 29.01.19 dell'ULSS2,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 277/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa alla "Variante parziale n. 97 al P.R.G. "Variante Verde bandi 2017 e 2018" del comune di Mogliano Veneto e riguarda la riclassificazione di aree edificabili che vengono private della loro originaria potenzialità edificatoria e rese inedificabili in attuazione del disposto dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015. La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2018. La riclassificazione attuata ha riguardato n. 5 istanze che l'Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo di legge, ha ritenuto di accogliere. Le istanze esaminate sono tutte relative al bando per l'anno 2017, non essendo pervenuta, all'Amministrazione Comunale, alcuna istanza relativa al bando per l'anno 2018.

Nello specifico, quattro delle cinque aree da riclassificare risultano ricomprese in Zone Territoriali Omogene - ZTO C2 "Zona di Espansione", ossia, in aree con capacità edificatoria a destinazione residenziale (tali aree sono elencate con i numeri 3-4-5-6 nella Relazione tecnica che accompagna gli elaborati della Variante in esame); nel complesso i quattro ambiti presentano una superficie pari a 5.101 mq.

Un ambito (elencato con il numero 1 nella Relazione tecnica) risulta parzialmente ricompreso sia in ZTO E3 "Zona agricola ad elevato frazionamento" sia in ZTO E4 "Zona agricola con preesistenze insediative"; tale ambito interessa una superficie pari a mq 1.539 mq.

La variante esaminata ha modificato la destinazione urbanistica delle aree in questione riclassificando rispettivamente:

- Gli ambiti elencati con i numeri 3-4-5-6 in "Verde privato vincolato";
- l'ambito elencato con il numero 1 viene totalmente ricompreso in ZTO E3 "Zona agricola ad elevato frazionamento".

Rilevato che non insorgono problemi ambientali pertinenti alle varianti verdi esaminate e che le aree interessate sono di modesta entità.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 Febbraio 2019 dalla quale emerge che la "*Variante parziale n. 97 al P.R.G. "Variante Verde bandi 2017 e 2018"* del Comune di Mogliano Veneto non debba essere sottoposta a procedura VAS. In fase di attuazione dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali e nella Valutazione di Incidenza Ambientale n. 277/2018. Inoltre, negli ambiti riclassificati ai sensi della LR 4/2015 in aree agricole devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché della disciplina ordinaria vigente, con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "*Variante parziale n. 97 al P.R.G. "Variante Verde bandi 2017 e 2018"* del Comune di Mogliano Veneto in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare ;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine